

VERBALE DI ACCORDO
Cassa integrazione guadagni in deroga per COVID 19 L. 178/20

Oggi 4 febbraio 2021, alle ore 10.00, si sono incontrati in via telematica:

- la Società **Dsquared2 S.p.A.**, con sede legale in Milano, via Ceresio n. 9, P.IVA 05733120968, nella persona del legale rappresentante, Dott. Brogginì Umberto, assistito dagli avvocati Vittorio De Luca e Alessandra Zilla (di seguito la "**Società**")

e

- **Filcams CGIL Nazionale**, rappresentata dal Dott. Luca De Zolt (di seguito "**Filcams**")
 - **Fisascat CISL Nazionale**, rappresentata dal Dott. Dario Campeotto (di seguito "**Fisascat**")
 - **Uiltucs UIL Nazionale**, rappresentata dal Dott. Emilio Fargnoli (di seguito "**Uiltucs**")
- (di seguito, congiuntamente, le "**Parti**")

Premesso che

- la Società, operante nel settore della creazione e commercializzazione di scarpe, borse e accessori a marchio Dsquared con unità produttive dislocate in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, con lettera del 27 gennaio 2021, regolarmente pervenuta a tutti i destinatari (ovverosia alle OO.SS. territoriali e nazionali), ha avviato la procedura di consultazione sindacale per la richiesta di Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai sensi dell'art. 1, comma 300, della L. 178/2020 nonché degli artt. 18 e ss. del Decreto Legge n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
- la Società e le OO.SS. hanno concordato l'incontro del 4 febbraio 2021, da svolgersi in via telematica, per l'esame congiunto, dovendosi considerare accentrato in tale unica sede "telematica" l'esame congiunto per ogni sede e punto vendita interessato dalla sospensione;
- la Società ha illustrato alle OO.SS. le ragioni che hanno determinato la richiesta di Cassa Integrazione Guadagni in deroga (CIGD) ai sensi della Legge n. 178/2020;
- nello specifico la Società ha precisato che il protrarsi delle conseguenze negative generate dall'emergenza pandemica in atto nonché i conseguenti provvedimenti assunti dal Governo al fine di contenere la diffusione del virus hanno comportato e comportano la necessaria attivazione di misure di sospensione temporanea del lavoro a salvaguardia del complessivo perimetro aziendale;
- le Parti hanno, pertanto, convenuto che la CIGD sia lo strumento necessario al fine di ridurre al minimo l'impatto sociale derivante dall'emergenza per COVID-19;
- la Società ha quindi illustrato il numero di lavoratori interessati nonché l'entità e la natura temporanea delle sospensioni dei rapporti di lavoro;
- la Società ha altresì confermato di non aver richiesto e fruito di ulteriori periodi di cassa integrazione connessi all'emergenza Covid-19 nel periodo successivo al 1° gennaio 2021;
- le Parti hanno quindi avviato un percorso di verifica della situazione emergenziale e delle ragioni che hanno condotto la Società alla richiesta di intervento della CIGD.

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Al fine di superare la situazione temporanea di grave difficoltà causata dal virus COVID-19, non imputabile né alla Società né ai lavoratori, le Parti concordano sul ricorso, per l'intera popolazione di dipendenti come identificati al punto 3 che segue, alla CIGD ai sensi delle disposizioni sopra richiamate.
3. L'intervento di CIGD sarà attuato con le seguenti modalità:
 - a) lavoratori interessati: n. 149, di cui:



- n. 134 presso l'unità produttiva sita in Via Ceresio 9 – 20154 Milano;
- n. 5 presso l'unità produttiva sita in Via San Michele Campagna SNC – Località Chiusa Ferranda – 43036 Fidenza;
- n. 5 presso l'unità produttiva sita in Via Marco Polo 1 – 30020 Noventa Di Piave (VE);
- n. 5 presso l'unità produttiva sita in Via Della Moda 1 – 15069 Serravalle Scrivia (AL).

b) entità della riduzione: sospensione dal lavoro e/o contrazione dell'orario di lavoro fino a 40 ore settimanali per ogni lavoratore interessato;

c) durata prevedibile:

- 12 settimane decorrenti dal 1° gennaio 2021 e fruibili, anche in modo non continuativo, entro il 30 giugno 2021;

4. Quale trattamento di miglior favore, la Società si impegna ad anticipare l'indennità di cassa integrazione individualmente spettante, attraverso l'erogazione di un prestito che sarà denominato "Anticipazione CIG". Per la restituzione del prestito da parte dei lavoratori, la Società procederà ad effettuare la compensazione dell'Anticipazione CIG con le somme dovute ai dipendenti per le mensilità aggiuntive e, in subordine, per il trattamento di fine rapporto qualora disponibile.
5. La Società ridurrà l'orario / sospenderà / richiamerà i lavoratori in servizio compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e valutate le caratteristiche professionali dei lavoratori, nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte. Le decisioni della Società saranno comunicate – ove possibile – con un preavviso di 36 ore.
6. Ove possibile e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative aziendali e valutate le caratteristiche professionali dei lavoratori, nell'ambito della fungibilità delle mansioni svolte, la Società: (i) effettuerà la rotazione del personale sospeso o con orario ridotto; (ii) effettuerà le riduzioni prioritariamente su base verticale, concentrando le prestazioni lavorative su intere giornate.
7. Quale trattamento di miglior favore, al precipuo scopo di mitigare la diminuzione economica insita nello strumento della cassa integrazione, la Società ha deciso di integrare il trattamento economico lordo mensile riconosciuto ai Dipendenti interessati dal presente ammortizzatore sociale, per ogni ora e/o giornata di effettiva sospensione della prestazione lavorativa, fino a raggiungere l'80% della retribuzione lorda mensile fissa ordinaria individualmente spettante, riparametrata per i part-time. L'integrazione sarà base di calcolo per i ratei della 13esima e della 14esima mensilità, nonché del TFR.
8. Con la sottoscrizione del presente Verbale le Parti si danno atto reciprocamente di aver esperito e positivamente concluso la procedura di consultazione sindacale e, qualora necessario, si impegnano affinché le previsioni contenute nella presente intesa quadro vengano riflesse negli accordi sindacali regionali che la Società stipulerà con le OO.SS. Territoriali competenti in modo da dare attuazione alle pattuizioni convenute.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano - Roma, 4 febbraio 2021

Per la Società

Dott. Umberto Brogini

Per le Organizzazioni Sindacali

Filcams CGIL Nazionale

Fisascat CISL Nazionale

Uiltucs UIL Nazionale

DSQUARED2 S.p.A.




